



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 35

del Consiglio comunale

OGGETTO: Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore 20.00, presso la sala riunioni della Caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Sagron Mis, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Depaoli Marco - Sindaco
2. Broch Annalisa - Vicesindaco
3. Broch Martina - Consigliere Comunale
4. Broch Walter - Consigliere Comunale
5. Carrera Daniele - Consigliere Comunale
6. Daldon Elio - Consigliere Comunale
7. Daldon Elisa - Consigliere Comunale
8. Farenzena Stefano - Consigliere Comunale
9. Lazzaro Maurizio - Consigliere Comunale
10. Marcon Oriano - Consigliere Comunale
11. Paganin Fedele - Consigliere Comunale
12. Renon Maria Pia - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Daldon Elisa** e **Broch Walter**.

Oggetto: Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 23/09/2013 nr. 121 rep è stata sottoscritta la convenzione ad oggetto "trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata" tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero con la quale la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili a decorrere dal 01/01/2014 avvalendosi della società "in house" Azienda Ambiente srl;
- a decorrere dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero diviene pertanto, a tutti gli effetti, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, subentrando nella gestione ai Comuni avuto riguardo a tutti gli aspetti regolamentari e disciplinari del servizio stesso;

Richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea della Comunità di Primiero in data 03/03/2014 e in data 18/02/2015 aventi ad oggetto:

- delibera nr. 2 "Presa d'atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti";
- delibera nr. 3 "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147".

Ricordato inoltre che:

- la Legge 205/2017 ha affidato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo rifiuti, sia sotto il profilo tecnico che tariffario.

Tra le competenze attribuite all'Autorità figura:

- la predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e investimento, compresa la remunerazione dei capitali sulla base della valutazione dei costi efficienti;
- l'approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente, dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori dell'impianto di trattamento.

In attuazione a tali competenze l'Autorità ha adottato diversi atti e provvedimenti in vista della nuova regolazione tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 2020.

- per l'anno 2022 è in corso la determinazione ed approvazione, da parte della Comunità di Primiero, del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), così come previsto dal comma 5 dell'art. 107 del Dl n. 18 del 17 marzo 2020;
- relativamente al 2022 ai fini delle predisposizioni tariffarie, salvo l'accoglimento della proposta ANCI tesa rinviare i termini di approvazione delle nuove tariffe TARI al 30 aprile, le medesime verranno adottate nei termini di approvazione del bilancio fissato dallo Stato;
- nelle more dell'approvazione delle tariffe, è attualmente vigente l'ultrattività delle tariffe TARI deliberate per l'anno 2021. Prevede infatti l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, che in caso di mancata deliberazione delle aliquote e tariffe per un determinato anno di imposta, sono

automaticamente prorogate quelle in vigore nell'anno precedente, senza necessità di alcun atto confermativo che non sia imposto da modifiche normative sopraggiunte; tale impostazione viene inoltre ammessa dal già citato Dl n. 18 del 17 marzo 2020, art 107 comma 5.

Richiamato l'art.14 del nuovo Regolamento riguardante la TARI approvato dalla Comunità con Atto del Commissario n.38, dd. 28.04.2021 avente ad oggetto "Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche" il quale recita testualmente :

- 1) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a) scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, ai sensi dell'art. 109 L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
 - b) locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni;
 - c) manifestazioni socio-culturali patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;
 - d) occupazioni autorizzate, individuate con apposito provvedimento giuntale, che per la loro particolare tipologia ed oggettività non determinano una produzione di rifiuti significativa ai fini dell'applicazione della tariffa.
- 2) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in seguito all'approvazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a) scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, non compresi nella precedente lettera a) comma 1.;
 - b) utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni). Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - c) utenze domestiche composte da almeno un soggetto che, sottoposto a dialisi, svolga tale terapia presso la propria residenza; tale attività dovrà essere comprovata da idonea documentazione medica. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - d) manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, i cui proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte;

L'utenza interessata presenta al Gestore l'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa; il Gestore provvede ad inoltrarne una copia all'ufficio tributi del Comune, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per i casi di cui al comma 2 lettera b) e c) del presente articolo, la cui documentazione, a tutela della normativa sul trattamento dei dati, sarà disponibile presso il Gestore.
- 3) Il Comune per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, con deliberazione del Consiglio Comunale, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore. La copertura delle riduzioni e esenzioni di cui ai precedenti commi è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio.

Richiamato l'art. 14, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) avente ad oggetto "Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento".

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, che attribuisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.; - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 38, dd. 23.12.2020, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.==, astenuti n.==, su n.10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), adottato dalla Comunità con Atto del Commissario n.38, dd. 28.04.2021, la seguente sostituzione parziale del Comune di Sagron Mis ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per l'anno 2022:
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap o dialisi produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di euro 60

all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;

2. di dare atto che la spesa derivante dal punto 1 del presente deliberato troverà imputazione ai relativi capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l'anno 2022;
4. di dare atto che le riduzioni di cui al punto 1 del presente deliberato potranno essere riviste a seguito della determinazione ed approvazione del nuovo piano economico finanziario e del nuovo metodo tariffario previsti dalla L. 207/2017;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art.183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, stante la necessità di consentire l'immediata applicazione delle agevolazioni predette agli aventi diritto;
6. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).